



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 215/17/CONS

**APPROVAZIONE DELLE LINEE-GUIDA PER LA VENDITA
CENTRALIZZATA DEI DIRITTI AUDIOVISIVI TRASMESSE DALLA LEGA
NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A PER LE STAGIONI SPORTIVE
2018/2019, 2019/2020 E 2020/2021, AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 6,
DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 GENNAIO 2008, N. 9**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 18 maggio 2017;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”, di seguito *Testo unico*;

VISTO il decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9, recante “*Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse*”, di seguito *Decreto*;

VISTA la propria delibera n. 307/08/CONS, del 5 giugno 2008, recante “*Approvazione del regolamento in materia di procedure istruttorie e di criteri di accertamento per le attività demandate all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dal Decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9 recante la disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse*” e, in particolare, il TITOLO II “*Approvazione delle Linee-guida*”, di seguito, *Regolamento*;

VISTA la propria delibera n. 405/09/CONS, recante “*Regolamento per l’esercizio del diritto di cronaca audiovisiva ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9*” e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la propria delibera n. 406/09/CONS, recante “*Regolamento per l’esercizio del diritto di cronaca radiofonica ai sensi dell’articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9*” e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la propria delibera n. 584/15/CONS, del 16 ottobre 2015, recante “*Individuazione delle piattaforme emergenti ai fini della commercializzazione dei diritti*”



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

audiovisivi sportivi ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, e dell'art. 10 del regolamento adottato con delibera n. 307/08/CONS;

VISTA la propria delibera n. 42/17/CONS, del 26 gennaio 2017, recante “*Verifica delle Linee-guida per la vendita centralizzata dei diritti audiovisivi trasmesse dalla lega nazionale professionisti Serie A per le stagioni sportive 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9*”;

CONSIDERATO che in base all'art. 6, comma 6, del citato *Decreto*, l'Autorità verifica, per i profili di sua competenza, la conformità delle Linee-guida Serie A, predisposte dall'organizzatore della competizione, ai principi e alle disposizioni del *Decreto* e le approva entro sessanta giorni dal ricevimento delle stesse;

CONSIDERATO che l'art. 4, comma 7, del *Decreto* dispone che il soggetto che produce le immagini degli eventi della competizione è tenuto a mettere a disposizione di tutti gli assegnatari dei diritti, a condizioni trasparenti e non discriminatorie e secondo un tariffario stabilito dall'organizzatore della competizione, l'accesso al segnale unitamente ai servizi tecnici correlati;

CONSIDERATO altresì che l'art. 5, comma 7, del *Decreto* dispone che, ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca, all'organizzatore della competizione, all'organizzatore dell'evento e agli assegnatari dei diritti è fatto obbligo di mettere a disposizione degli operatori della comunicazione, previo rimborso dei soli costi tecnici stabiliti nel tariffario di cui all'art. 4, comma 7, estratti di immagini salienti e correlate;

VISTA la nota pervenuta in data 3 aprile 2017 (prot. n. 23823), con la quale la Lega Nazionale Professionisti Serie A (LNPA) ha trasmesso le Linee-guida, comprensive dei relativi allegati, per la commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi alle stagioni sportive 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021;

VISTA la nota del 3 aprile 2017 (prot. n. 24161), con la quale l'Autorità ha comunicato alla LNPA l'avvio del procedimento istruttorio finalizzato all'approvazione delle Linee-guida per la commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi alle stagioni sportive 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021;

CONSIDERATO che in data 5 aprile 2017 le Linee-guida, comprensive dei relativi allegati, sono state pubblicate sul sito web dell'Autorità ai fini della comunicazione di avvio del procedimento istruttorio e che tale pubblicazione è stata successivamente integrata in data 10 aprile 2017;

RILEVATO che a seguito della pubblicazione delle Linee-guida sono pervenuti i contributi dei seguenti operatori della comunicazione volti ad evidenziare i profili, a loro avviso, più rilevanti del *Decreto* e del testo delle Linee-guida, anche con riferimento alla fase di commercializzazione dei diritti: Fastweb S.p.A. (prot. n. 26131 del 12 aprile 2017), TIM S.p.A. (prot. n. 26135 del 12 aprile 2017), Rai S.p.A. (prot. n. 26647 del 18 aprile



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

2017), RTI S.p.A. (prot. n. 27170 del 18 aprile 2017) e Vodafone Italia S.p.A. (prot. n. 27258 del 19 aprile 2017);

ESAMINATI i contributi presentati dagli operatori della comunicazione interessati;

AVUTO RIGUARDO ai seguenti profili di carattere generale, svolti nei suddetti contributi relativamente alla procedura e alla composizione dei pacchetti:

- con riferimento alla procedura nel suo complesso, si è ravvisata la necessità di giungere ad un'allocazione efficiente dei diritti, da intendersi nel senso di un completo e profittevole sfruttamento degli stessi. Tale risultato può essere conseguito, a parere dei soggetti intervenuti, sia tramite misure *ex ante*, contenute nelle Linee-guida, quali la *no single buyer rule* e il divieto di esclusive negative, sia tramite misure *ex post*, quali ad esempio, gli accordi di ritrasmissione dei contenuti;
- sotto un profilo procedurale, è stata ravvisata la necessità che la scansione delle fasi della gara sia ancorata a criteri di certezza e celerità, fermo restando il rispetto delle tempistiche atte a garantire il regolare e corretto svolgimento delle stesse. Gli operatori intervenuti hanno in particolar modo rappresentato l'esigenza che la LNPA provveda a circoscrivere in maniera rigorosa il tempo intercorrente tra l'apertura delle offerte e la conseguente formazione della graduatoria e l'approvazione della stessa da parte dell'Assemblea;
- con riferimento all'articolazione dei pacchetti, si ravvisa la necessità che la stessa avvenga in modo equilibrato e comunque rispettoso del valore economico dei sottostanti diritti, con previsioni che garantiscano pari condizioni di gara a tutte le piattaforme previste nelle Linee-guida, sia con riferimento al valore economico dei pacchetti che alla loro appetibilità in termini di numero di eventi, di qualità degli stessi e di fasce orarie di trasmissione;
- con riferimento alla composizione dei pacchetti, si ravvisa la necessità di prevedere una compiuta identificazione delle piattaforme, nonché dei diritti che compongono i singoli pacchetti, con particolare riferimento ai servizi integrativi eventualmente previsti, quali ad esempio, VDR (Video Disk Recorder) o lo *Stop&Rewind*;
- con riferimento alla commercializzazione dei diritti esteri, si ravvisa la necessità di prevedere pacchetti contendibili ed appetibili, al fine di poter massimizzare l'offerta di contenuti sportivi anche in altri mercati rispetto a quello domestico e al contempo garantire, in un'ottica di tutela del pluralismo, la più ampia diffusione degli stessi e comunque in discontinuità con le dinamiche delle precedenti commercializzazioni e con una corretta valorizzazione dei diritti in relazione ai diversi territori e bacini esteri;
- con riferimento alla sequenza procedurale prevista in caso di mancata assegnazione dei diritti, si ravvisa la necessità di prevedere disposizioni più chiare e certe, al fine di limitare il potere discrezionale della LNPA in tale ambito;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

CONSIDERATO che il *Decreto* attribuisce all'Autorità il compito di verificare la conformità delle Linee-guida ai principi in esso sanciti;

CONSIDERATO che il *Decreto* persegue le finalità sintetizzabili come segue:

- i. assicurare l'equilibrio competitivo dei soggetti partecipanti alle competizioni ed un sistema coerente di misure idonee a garantire la trasparenza e l'efficienza del mercato dei diritti di trasmissione, comunicazione e messa a disposizione del pubblico degli eventi sportivi in sede radiotelevisiva e sugli altri mezzi di comunicazione;
- ii. garantire la presenza di più operatori nella distribuzione dei prodotti audiovisivi e la stipula di contratti la cui durata eviti il costituirsi di posizioni dominanti;
- iii. superare il meccanismo della vendita individuale dei diritti sportivi che ha determinato squilibri strutturali fra i vari partecipanti alle competizioni;
- iv. realizzare tramite la vendita centralizzata dei diritti il c.d. *equilibrio competitivo* tra i differenti *club* partecipanti alla competizione;
- v. effettuare una regolamentazione del mercato *ex ante*, al fine di tutelare la concorrenza, poiché il mercato della cessione dei diritti sportivi è caratterizzato dalla dicotomia equilibrio competitivo-concorrenza;

RITENUTO pertanto di poter approvare le Linee-guida valide per la commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi per le stagioni sportive 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, con le seguenti precisazioni di carattere generale finalizzate a garantire il rispetto dei principi generali di cui al decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, di cui l'organizzatore della competizione dovrà tener conto nella pubblicizzazione del testo definitivo delle Linee-guida e nell'organizzazione delle procedure competitive;

RITENUTO, in particolare, di svolgere le seguenti considerazioni di cui l'organizzatore della competizione dovrà tener conto in ciascuna delle diverse e distinte fasi delle procedure competitive, al fine di garantire il rispetto dei principi generali di cui al decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9:

1. i pacchetti da commercializzare devono esser predisposti in maniera tra loro equilibrata, al fine di garantire la presenza, in ciascuno di essi, di eventi della competizione di elevato interesse per gli utenti secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9; a tal fine, dovranno essere tenuti in considerazione criteri di tipo qualitativo, quali il bacino d'utenza e l'*audience* televisiva delle squadre, e di tipo quantitativo quale il numero di eventi compresi e gli orari di messa in onda. Sempre in tale ottica, nell'architettura dei pacchetti posti a gara occorre garantire che la composizione degli stessi, con riferimento sia alla qualità e varietà di prodotto che alla corrispondente valorizzazione, consenta pari condizioni competitive per tutte le piattaforme. A ciascuna di queste ultime deve pertanto essere rivolta una proposta caratterizzata da un pari grado di appetibilità. La formazione dei pacchetti secondo i limiti previsti dal



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

par. 24 b) delle Linee-guida deve consentire di effettuare un'assegnazione dei diritti esclusivi equilibrata e coerente con i valori raggiunti dai principali *benchmark* europei nelle leghe con una struttura di offerta comparabile, quali Bundesliga, Premier League e Ligue 1. A tale proposito, come già ribadito, gli inviti ad offrire dovranno identificare e dettagliare in maniera specifica le componenti tecnologiche rientranti nella definizione di ciascuna piattaforma, ponendo particolare attenzione a quella definita come “*internet*”. I principi enucleati devono esser tenuti in massima considerazione in special modo nel caso di commercializzazione c.d. *ibrida* caratterizzata da un'offerta commerciale di pacchetti di diritti esclusivi articolata sia per prodotto che per piattaforma, quale quella relativa agli inviti ad offrire del triennio 2015-2018;

2. sempre con riferimento alla composizione dei pacchetti, inoltre, dovrà esser posta particolare attenzione alla compiuta identificazione delle piattaforme, nonché dei diritti che compongono i singoli pacchetti, con particolare riguardo ai servizi integrativi eventualmente previsti, quali ad. es. le funzionalità accessorie, ciò al fine di assicurare, soprattutto nel caso di vendita per piattaforma, ovvero ibrida, un effettivo equilibrio nell'offerta dei pacchetti, al fine di evitare discriminazioni nelle condizioni di offerta che generino vantaggi competitivi in capo a determinati operatori a svantaggio di altri, ed in ultima istanza, danneggino l'utente finale. La condizione di cui al presente paragrafo, infatti, è essenziale al fine di poter consentire una offerta commerciale ai consumatori caratterizzata dal più elevato livello di pluralismo di mezzi e opzioni che consenta a questi ultimi di poter scegliere la soluzione ritenuta maggiormente in linea con le proprie esigenze. Solo un mercato di assegnazione dei diritti, caratterizzato da un adeguato livello di profittabilità economica e commerciale valevole per tutti i potenziali attori, è in grado di assicurare un'allocazione efficiente delle offerte commerciali che possa concorrere anche a beneficio degli utenti finali;
3. sotto un profilo procedurale, gli inviti a offrire devono prevedere tempistiche certe e ragionevoli in relazione alla durata di ciascuna delle singole fasi in cui si articola il procedimento di assegnazione dei diritti. Stante tale principio di carattere generale valevole per tutto il meccanismo delineato, risulta necessario circoscrivere in un lasso di tempo ragionevole, il momento intercorrente tra la definizione della “*graduatoria preliminare*”, ovvero quella risultante esclusivamente a seguito dell'apertura delle offerte, e la sua approvazione, fatti salvi i controlli di rito eseguiti da LNPA. Ciò al fine di dare certezza ai partecipanti e al mercato, in ordine agli esiti della procedura, pur nel rispetto dei tempi tecnici necessari all'espletamento delle sopraccitate verifiche. A tal fine l'organizzatore della competizione dovrà indicare negli inviti a offrire, in maniera puntuale il termine, a partire dalla presentazione delle offerte, entro il quale si riunirà l'Assemblea delle Lega ai fini dell'approvazione della graduatoria finale;
4. il divieto di partecipazione da parte di soggetti controllati rispetto ad altri operatori della comunicazione o intermediari indipendenti vige in riferimento alla procedura competitiva per la vendita dei singoli pacchetti esclusivi, come previsto dalle Linee-guida oggetto d'esame e con la sola finalità di evitare alterazioni della procedura in fase di presentazione delle offerte. Quanto disposto dalle Linee-guida non pregiudica



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

la verifica dell'assetto derivante dalla successiva assegnazione dei diritti con i criteri di analisi e valutazione dell'Autorità ai sensi dell'art. 43 del *Testo unico*;

5. nel caso di commercializzazione per piattaforma, la procedura deve necessariamente prevedere meccanismi idonei a impedire le c.d. *esclusive negative*, affinché sia garantito, anche a tutela dell'interesse dell'utenza, l'effettivo esercizio di tutti i diritti audiovisivi acquisiti consentendo in tal modo, nel rispetto del valore delle esclusive, la partecipazione a soggetti attivi su diverse piattaforme;
6. i requisiti di capacità tecnica, professionale, economica e finanziaria dei soggetti partecipanti alla procedura, ovvero degli intermediari indipendenti e degli operatori della comunicazione, devono essere specificamente dettagliati negli inviti a offrire e uniformati con i criteri di ammissibilità degli stessi. In particolare, in tale sede dovrà esser posta particolare attenzione alla compiuta identificazione di tutti i requisiti di cui devono esser provvisti i potenziali partecipanti alla procedura, i quali dovranno esser ispirati a criteri di ragionevolezza e non discriminazione, nonché essere in linea con gli assetti di mercato. Ciò al fine di consentire, da un lato, in un'ottica di tutela del pluralismo, la massima partecipazione di tutti i soggetti interessati, e, dall'altro, di limitare il potere discrezionale della LNPA nella selezione degli stessi;
7. i costi di accesso al segnale devono essere orientati all'onere effettivo di realizzazione e, come previsto dalle Linee-guida, l'eventuale emersione di un margine positivo nel meccanismo di copertura dei costi sostenuti per la fornitura del servizio di accesso al segnale dovrà essere utilizzato sotto forma di reinvestimento in migliorie tecnologiche da apportare al prodotto. Con riferimento a quest'ultimo punto, si ravvisa la necessità che negli inviti ad offrire trovino illustrazione, anche generale, le modalità con le quali eventualmente tale operazione avverrà, in un'ottica di doverosa trasparenza nei confronti dei detentori dei diritti, nonché di rispetto della condizione di orientamento al costo sottesa allo svolgimento da parte della Lega del servizio in esame. Al fine di permettere all'Autorità di esercitare la propria funzione di vigilanza in materia, appare opportuno prevedere forme di rendicontazione degli utilizzi eventualmente effettuati in tal senso, con modalità da concordare;
8. con riferimento al diritto previsto per determinati pacchetti di fruire di integrazione delle immagini e/o di accedere a particolari modalità produttive, si rileva come tale previsione, ove non adeguatamente circoscritta e definita sotto il profilo soggettivo ed oggettivo, sia tale da poter generare asimmetrie produttive e qualitative nei confronti dei soggetti interessati, generando un vantaggio di alcuni assegnatari rispetto ad altri. Pertanto, appare necessario, in sede di inviti a offrire, chiarire se tali servizi integrativi (ed i relativi *standard*) siano o meno attribuibili a tutti i pacchetti;
9. deve essere garantito il libero esercizio del diritto di cronaca, nel rispetto dei diritti acquisiti dai titolari di esclusive. Il sistema di rimborso del costo tecnico per l'esercizio del diritto di cronaca deve rispettare il principio dell'orientamento al costo, tenuto conto dell'ampiezza del bacino di riferimento, inteso esclusivamente come numero di squadre che insistono su un determinato territorio, in considerazione della diretta proporzionalità tra numero di squadre e accesso alle immagini, fermo



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

restando l'esercizio da parte dell'Autorità dell'attività di vigilanza di cui all'art. 5, comma 7, del *Decreto*;

10. nell'ottica di una più efficiente allocazione dei diritti, garantita dalla diversificazione del ciclo di sfruttamento degli stessi, nonché di una effettiva ed efficace tutela del pluralismo, assicurata da offerte dedicate e parametrata alle diverse esigenze dell'utenza finale, possono essere previste, in sede di inviti a offrire, proposte ad *hoc* distinte per l'utenza *business*, con modalità affini, in termini di garanzie e divieti, a quelle previste per il segmento c.d. *consumer*.
11. al fine di garantire la massima trasparenza e correttezza nel procedimento di assegnazione dei diritti, nonché di evitare l'insorgere di situazioni potenzialmente idonee a falsare il meccanismo di allocazione degli stessi, appare opportuno delimitare la discrezionalità della LNPA con riferimento all'esercizio della facoltà di cui all'art. 30-*bis*, ovvero di procedere all'annullamento dell'intera procedura allorché non sia stato assegnato l'intero sistema dei diritti. Sul punto, appare opportuno stabilire come tale previsione abbia carattere di assoluta residualità, ponendo come ulteriore vincolo per l'esercizio di tale facoltà la circostanza che l'importo totale in valore dei pacchetti assegnati sia inferiore alla somma dei minimi posti a base di gara e riferibili ai singoli pacchetti;

UDITA la relazione del commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

Art. 1

1. L'Autorità approva, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, alle condizioni e secondo le prescrizioni di cui in motivazione, le Linee-guida per la commercializzazione di diritti audiovisivi sportivi relativi alle stagioni sportive 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, trasmesse dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A, pervenute in data 3 aprile 2017, registrate con il prot. n. 23823, e riportate all'allegato A) della presente delibera.
2. La nozione di controllo riferita ai limiti previsti dalle Linee-guida per gli operatori di comunicazione e gli intermediari indipendenti deve essere qualificata anche con riferimento ai criteri stabiliti dall'articolo 43 del *Testo unico*.
3. In forza dei poteri assegnatigli dal *Decreto*, la presente delibera non pregiudica la possibilità da parte dell'Autorità di verificare in ogni momento il rispetto da parte della Lega Nazionale Professionisti Serie A delle condizioni economiche statuite nel c.d. *Tariffario e relative*, in ordine al prezzo di accesso al segnale, al costo tecnico per l'accesso alle immagini ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca, ai prezzi dei servizi tecnici di integrazione del segnale e ai costi di produzione audiovisiva degli eventi.
4. Ai sensi di quanto stabilito al punto n. 7), Lega Nazionale Professionisti Serie A, trasmette all'Autorità, al termine di ogni stagione sportiva una rendicontazione delle



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

migliorie tecnologiche, di cui al paragrafo 44 delle Linee-guida, nelle quali è stato investito l'eventuale *mark up*.

Il presente provvedimento è notificato alla Lega Nazionale Professionisti Serie A ed è pubblicato sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 18 maggio 2017

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi